

## CODICE DELLA STRADA

### DICHIARAZIONE DI CORRESPONSABILITÀ' DEI DUE CONDUCENTI. IMPONE LA RIDUZIONE DEL RISARCIMENTO DEL 50%

Il giudicato interno formatosi sulla relativa questione ne impedisce ipso facto l'esame a questa Corte.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. in punto di applicazione delle tabelle milanesi esistenti al momento della pronuncia, anziché del fatto generatore del danno.

(Sez. Sentenze 3 aprile 2017)

### FERMATA, CHIEDE LA NOTIFICA DEL VERBALE MA POI COMUNICA CHE ERA ALTRA PERSONA ALLA GUIDA. CONDANNATA

Il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. sussiste allorché la dichiarazione del privato sia trasfusa in un atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati, il che avviene quando la legge obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti al documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente.

(Sez. Appfond. 3 aprile 2017)

### EBBREZZA 0.9 G/L, NIENTE PUNIBILITÀ'

La punibilità del reato viene meno quando, ad esempio, il conducente non presenta la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza tale da rappresentare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

(Sez. Appfond. 16 aprile 2017)

### PRECEDENZA NELL'IMPEGNARE UNA CROCEVIA. PRUDENZA E DILIGENZA DA PARTE DEL CONDUCENTE

Il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare una crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio: l'eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente.

(Sez. Sentenze 19 aprile 2017)



## PERSONALE

### ATTI DI RIMOZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI POSIZIONATI ABUSIVAMENTE DEVE ESSERE RICHIESTA AL GIUDICE ORDINARIO

L'atto del Comune (ed il conseguente comportamento) che dispone la rimozione dell'impianto pubblicitario, pertanto, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal precedente comma 11 dell'art. 23 e non un mezzo accordato all'Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto art. 23, con la conseguenza che l'atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23, della legge 24 novembre 1981, n. 689, irrilevante essendo, ai fini della giurisdizione, che gli impianti siano collocati su aree di proprietà privata.

(Sez. Sentenze 5 aprile 2017)



## RIFIUTO DI FORNIRE LA PROPRIA IDENTITA'

I giudici hanno ritenuto integrato il reato contravvenzionale, atteso che l'imputato, oltre ad oltraggiare le due agenti (reato per il quale vi era stata assoluzione per intervenuto risarcimento del danno), aveva rifiutato di fornire loro le generalità e di esibire un documento, ma aveva contattato ben tre diverse forze di polizia, svilendo il ruolo delle due agenti e dichiarando solo agli interlocutori nome e cognome.

(Sez. Sentenze 7 aprile 2017)

## REVOCA DELLA PATENTE PER MANCANZA DI REQUISITI MORALI

Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione sulla presente controversia al giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a., con la precisazione che la misura cautelare disposta perderà efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, fatta salva la riproposizione della domanda cautelare dinanzi al giudice ordinario.

(Sez. Sentenze 26 aprile 2017)

## PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

### SOSPESA LA PUBBLICAZIONE DEI PATRIMONI DEI DIRIGENTI PUBBLICI

Il Consiglio dell'Autorità in data 12 aprile 2017 ha deciso di sospendere l'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, anche per quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

(Sez. Sentenze 20 aprile 2017)

## MANCATO PAGAMENTO DEI PEDAGGI STRADALI PUO' ESSERE RITENUTA PENALMENTE RILEVANTE

Di conseguenza, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui deporrebbe per l'affermazione della penale responsabilità "l'assenza di una qualsiasi reazione dell'imputato a fronte della ricezione delle plurime richieste di pagamento dei pedaggi, reazione che sarebbe stata inevitabile se egli fosse stato davvero estraneo alle contestazioni, nemmeno avendo fatto pervenire la prospettazione di giustificazioni o anche solo di motivazioni alternative", va necessariamente letta con il dato fattuale accertato dal giudice di primo grado e consente, sul piano logico, di attribuire all'imputato anche i passaggi (solo 2 su 19) posti in essere dal suo collaboratore, nell'ambito di una dinamica di carattere "aziendale" allo stesso ascrivibile in virtù della sua qualità e dei pregressi passaggi illeciti dal medesimo ricorrente effettuati.

(Sez. Sentenze 12 aprile 2017)

## POLIZIA GIUDIZIARIA

### EMISSIONI DI FORTI ODORI DALLA CUCINA, E' REATO

La contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di 'molestie olfattive' a prescindere dal soggetto emittente, con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, condizione nella specie sussistente, al criterio della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. (Sez. 3, n. 34896 del 14/07/2011, Ferrara, Rv. 250868), che comunque costituisce un referente normativo, per il cui accertamento non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento, come avvenuto nel caso di specie, su elementi probatori di diversa natura e dunque sulle dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia.

(Sez. Sentenze 10 aprile 2017)

### AUTO DI SERVIZIO DELLA PA. UTILIZZATO COME FINI PERSONALI

Come bene espresso in sentenza, la palestra per raggiungere la quale il prevenuto utilizzava il veicolo si trovava sullo stesso percorso casa lavoro, sicché l'impiego del veicolo per raggiungere detto luogo per una finalità pur squisitamente privata non ha comportato un maggior consumo di carburante, né una maggiore usura del mezzo, né - di per sé - una lesione alla funzionalità della P.M., riducendosi il danno cagionato a quest'ultima alla quota di stipendio indebitamente percepita dal prevenuto durante l'orario, nel quale egli si trovava intento ad affari privati. Condotta già oggetto della contestazione di truffa, per la quale egli è stato rinviato a giudizio.

(Sez. Sentenze 27 aprile 2017)